

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI LECCO E IL COMUNE DI _____ PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE DEI CONCORSI E DELLE PROCEDURE SELETTIVE DEL PERSONALE AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 88, DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56

L'anno duemiladiciannove, addì _____ del mese di _____,

TRA

La Provincia di Lecco, codice fiscale 92013170136, e p.i. 02193970130, nella persona del Presidente *pro-tempore*, avvocato Claudio Usuelli, nato a Lecco il 26.01.1963, domiciliato per la carica presso la sede provinciale, Piazza Lega Lombarda n. 4 – Lecco.

E

il Comune di _____, codice fiscale _____, e p.i. _____ nella persona del Sindaco *pro-tempore* sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale sita a _____, in _____, _____;

PREMESSO

- che il comma 88 dell'articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56 in tema di riordino degli enti di area vasta prevede che *"La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di ..omissis... organizzazione di concorsi e procedure selettive"*;
- che l'art.30 del T.U.E.L., approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 consente agli enti locali, Comuni e Province di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che in particolare il 4° comma dell'articolo richiamato prevede che le convenzioni possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- che l'art.15 della legge 8 agosto 1990 n. 241 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art.2 - Oggetto e finalità

1. La presente convenzione assolve allo scopo di provvedere in forma associata all'esercizio delle funzioni di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive ricorrendo all'ufficio unico costituito presso la Provincia ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1, comma 88, della legge n. 56/2014.

2. La convenzione è riservata esclusivamente ai Comuni della Provincia di Lecco.
3. Con il presente atto i Comuni convenzionati delegano alla Provincia di Lecco l'esercizio delle funzioni di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive.
4. Le funzioni e i servizi oggetto della presente convenzione consistono nella gestione dei rapporti con i Comuni convenzionati e l'organizzazione e gestione delle procedure di concorso da parte della Provincia, dall'indizione fino all'approvazione della graduatoria e rimessione degli atti al Comune per la stipula del contratto individuale di lavoro.
5. La gestione associata riguarda le procedure di concorso relative alle assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale.
6. La presente convenzione non si applica alle procedure finalizzate alle selezioni del personale con qualifica dirigenziale, nonché alle selezioni indette ai sensi dell'art. 90 e 110 del TUEL, alle selezioni per assunzioni a tempo determinato, ed alle assunzioni mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dai Centri per l'impiego (per le categorie A e B1).
7. Alla Provincia è garantita autonomia decisionale e di gestione nella procedura.

Art.3 – Attività di competenza dei Comuni convenzionati

1. Resta di esclusiva competenza dei Comuni convenzionati sia la fase che precede l'indizione del concorso (programmazione dei fabbisogni, individuazione delle categorie e del profilo professionale, ecc..) sia la fase che segue (quali visita medica, stipula del contratto individuale di lavoro, ed ogni altro adempimento inerente e conseguente).
2. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza dei Comuni convenzionati:
 - la programmazione, nel rispetto delle previsioni di legge, dei fabbisogni assunzionali;
 - l'individuazione delle categorie e dei profili professionali da assumere; con il rispetto delle riserve di posto previste per legge (legge n. 68/99, decreto legislativo n. 66/2010 ecc..)
 - la comunicazione preventiva ad Arifl ex art. 34-bis decreto legislativo n. 165/2001;
 - l'esperimento della mobilità propedeutica all'indizione del concorso (art. 30, comma 2-bis decreto legislativo n. 165/2001);
 - l'assunzione dei vincitori mediante la stipula del contratto individuale di lavoro (e gli adempimenti presupposti, quali le acquisizioni documentali propedeutiche, la visita medica, e gli adempimenti inerenti e conseguenti, quali denuncia INAIL, ecc..).
3. I Comuni convenzionati attestano alla Direzione Organizzativa II – Organizzazione e Risorse Umane della Provincia l'avvenuto rispetto degli adempimenti propedeutici di cui sopra, comunicando altresì il referente per le comunicazioni e i rapporti connessi con la presente convenzione.
4. Le comunicazioni tra gli enti avvengono in modalità telematica.

Art.4 – Funzioni e attività svolte dalla Provincia

1. La Provincia, a mezzo della Direzione Organizzativa II – Organizzazione e Risorse Umane cura la gestione della procedura di concorso e, in particolare, svolge le seguenti attività:
 - predisporre il bando di concorso;
 - provvede all'indizione del bando di concorso ed alla pubblicazione, all'Albo on line della Provincia, e per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale Serie Concorsi ed Esami;
 - nomina la commissione esaminatrice;
 - cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di concorso in tutte le sue fasi, ivi compresa la verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando ai fini dell'ammissione alla selezione;
 - espleta il concorso;

- provvede alla formazione della graduatoria del concorso approvando la stessa con provvedimento del Dirigente della Direzione Organizzativa II – Organizzazione e Risorse Umane;
- cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di concorso;
- cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2.

2. Le procedure di selezione sono svolte con le modalità previste dal vigente Regolamento per l'accesso agli impieghi della Provincia, nonché dalle disposizioni di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 e s.m.i., dalle disposizioni del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro del comparto "Regioni – Autonomie Locali".

3. Responsabile del procedimento è il Dirigente della Direzione Organizzativa II – Organizzazione e Risorse Umane della Provincia.

Art. 5 – Utilizzo della graduatoria degli idonei da parte di altre amministrazioni

1. La convenzione è finalizzata a soddisfare l'esigenza assunzionale dei soli Comuni convenzionati. La graduatoria provinciale potrà essere utilizzata solo dai Comuni della Provincia di Lecco convenzionati. La priorità nell'utilizzo della graduatoria viene assegnata secondo l'ordine cronologico di sottoscrizione della presente convenzione.

Art.6- Organizzazione di concorso per più posti di pari o equivalente profilo professionale e categoria

1. Nel caso in cui la Provincia riceva concomitanti richieste provenienti da più Comuni della Provincia di Lecco di esperire selezioni pubbliche di pari o equivalente profilo professionale e categoria, la stessa provvederà allo svolgimento di un unico concorso.

2. In tale eventualità il bando del concorso dovrà specificare, fra l'altro:

- il numero dei posti messi a concorso da ogni singolo ente promotore;
- le modalità di scelta della sede da parte dei vincitori; precisando che la rinuncia comporta in ogni caso la decadenza dalla graduatoria;
- la possibilità di utilizzo della graduatoria anche per assunzioni a tempo determinato e a part-time.

Art.7- Locali, attrezzature e servizi. Oneri e spese

1. La Provincia provvede a mettere a disposizione le attrezzature e le risorse umane necessarie per le attività oggetto della presente convenzione; per l'effetto l'eventuale tassa di concorso è riscossa dalla Provincia ed affluisce al bilancio provinciale.

2. Restano a carico dei Comuni convenzionati le spese per l'eventuale noleggio di spazi idonei per lo svolgimento della selezione, qualora non ci fossero immobili provinciali utilizzabili allo scopo.

3. Parimenti sono a carico dei Comuni convenzionati le eventuali spese per lo svolgimento della prova preselettiva affidata a società esterna, nel caso di afflusso di domande di partecipazione alla selezione in numero non gestibile dalla Provincia, e le spese per il compenso da corrispondere ai commissari di concorso esterni, da calcolarsi secondo le tabelle ministeriali.

4. Le somme dovute alla Provincia per le suddette spese saranno comunicate ai Comuni convenzionati entro il termine della selezione. I Comuni provvedono al pagamento della propria quota entro 30 gg. dalla relativa comunicazione.

5. Qualora la procedura concorsuale venga avviata su richiesta di più Comuni la Provincia stabilisce la spesa complessiva e il piano di riparto per le spese di cui ai commi 2 e 3 fra i Comuni in proporzione ai posti messi a concorso per ciascun Comune promotore.

6. Resta altresì a carico dei Comuni convenzionati la quota annua fissa di € 150,00.

Art.8 – Contenzioso

1. I Comuni aderenti alla presente convenzione sono meri beneficiari delle procedure indette ed espletate dalla Provincia e sono vincolati alle vicende anche giudiziarie del concorso, sicché, mentre gli effetti e i risultati di queste sono imputate ai Comuni, l'imputazione formale degli atti, rilevante ai fini della notifica del ricorso impugnatorio, ricade sulla Provincia, contraddittore necessario dello stesso, in quanto competente in via esclusiva all'indizione, regolazione e gestione del concorso e responsabile dello stesso.

2. La Provincia si costituisce nelle cause di che trattasi avvalendosi di apposito professionista esterno.

3. Le spese di giudizio, i compensi professionali, e gli oneri accessori, in caso di soccombenza o compensazione, sono poste, in parti uguali, a carico dei Comuni nel cui interesse è stato indetto e svolto il concorso.

Art. 9 –Risoluzione delle controversie

1. Le parti si impegnano a risolvere bonariamente tutte le controversie che dovessero insorgere tra i contraenti dall'esecuzione della presente convenzione. Qualora non si addivenisse ad una soluzione conciliativa delle controversie, la loro risoluzione è demandata all'organo giurisdizionale competente del Foro di Lecco.

Art. 10 – Efficacia e durata della convenzione

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata pari ad anni 5.

Art. 11 – Recesso

1. Ciascun Ente può recedere anticipatamente dalla presente convenzione, per decisione insindacabile, salvo preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo posta certificata.

Art. 12 - Spese di registrazione

1. Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'art.1 Tabella allegata al D.P.R. 131/86. E' esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) al D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

Art. 13 – Disposizioni generali e finali

1. Le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n.196/2003 e s.m.i.

2. Per quanto non qui previsto si fa rinvio alle norme in materia di enti locali ed in materia di concorsi pubblici.

Letto, confermato e sottoscritto

La presente convenzione a valere ad ogni effetto di legge viene stipulata mediante sottoscrizione con firma digitale

per la PROVINCIA DI LECCO
Il Presidente
Claudio Uselli

per il COMUNE DI _____
Il Sindaco